



# COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)



## ORDINANZA SINDACALE N.133 DEL 15.04.2017

**OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per la limitazione dei danni arrecati dal colombo (Columba Livia forma domestica) nel territorio del Comune di Appignano del Tronto.**

### Premesso che:

- l'Organo giudicante di III grado con la sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004 della sezione III penale della Corte di Cassazione ha stabilito che il piccione di città sia considerato "fauna selvatica" in quanto vivente in stato di naturale libertà, mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi;
- da questa sentenza discende, tra l'altro, che il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili al colombo di città va individuato nella Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n.157 inerente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria";
- in base al comma 2 all'art. 19 della suddetta legge le Regioni e, successivamente per delega, le Province hanno facoltà di operare il controllo della fauna selvatica per le seguenti finalità: - per la migliore gestione del patrimonio zootecnico; - per la tutela del suolo; - per motivi sanitari; - per la selezione biologica; - per la tutela del patrimonio storico-artistico; - per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;
- tali norme di riferimento in materia di gestione della fauna selvatica (legge n.157/92 e L.R. n.7/95 e s.s.m.m.i.i.) indicano chiaramente la procedura da seguire per l'attuazione dei piani di controllo dei danni da fauna selvatica, che di seguito sinteticamente si elenca:
  - a) Occorre applicare in via prioritaria efficaci metodi ecologici di prevenzione/dissuasione;
  - b) Qualora i metodi ecologici correttamente applicati (l'amministrazione provinciale provvede a verificare la corretta applicazione dei metodi, nonché la loro efficienza) non si siano dimostrati efficienti si può fare ricorso a piani

abbattimento che prevedono l'impiego di tecniche che assicurino la massima selettività d'azione;

**Visto** l'art.25 – comma 2 della Legge Regionale n.7/1985 che così recita: “Le Province, ai fini della migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela sanitaria, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle zone in cui è vietata la caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale verifichi l'efficacia degli altri metodi, mediante piani di abbattimento”;

**Visto** il piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2017 approvato con delibera di C.C. del 20 giugno 2013 prevede che il piccione domestico sia oggetto (tra le altre specie) del controllo di cui all'art. 25 della Legge Regionale n.7/95;

**Richiamato** il “Piano di Controllo del Colombo o Piccione di Città (Columba livia forma domestica) 2013-2018 “,approvato con delibera di Consiglio Provinciale del 20 giugno 2013, il quale così recita: “...Considerata, altresì, la necessità di approcciare alle problematiche cagionate dal colombo di città in forma coordinata su un adeguata scala di Provincia, condizione necessaria anche se non sufficiente per garantire il conseguimento di qualche tangibile risultato, si ritiene di individuare nelle Amministrazioni Comunali gli Enti idonei ad attivarsi autonomamente sotto l'aspetto operativo ma nel rispetto delle procedure e delle azioni delineate nel presente piano (si rimanda alla trattazione dei metodi ecologici e dei piani di abbattimento.). ...”;

**Considerato che** il suddetto Piano Provinciale affida l'ambito urbano alle competenze dei Comuni e che gli obiettivi perseguiti dal Piano in ambito urbano sono:

- la tutela dell'igiene e del decoro urbano;
- l'eliminazione di possibili veicoli di diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare l'uomo (aspetto sanitario);
- la tutela del patrimonio storico-artistico danneggiato dalle deiezioni acide dei piccioni nonché dal trasporto di materiali vari per la nidificazione (aspetto di degrado urbano e di tutela del patrimonio storico-artistico);

**Che** tale Piano Provinciale indica ai punti 4.2.1 e 4.2.2 i metodi da utilizzare in ambito urbano (metodi ecologici e piani di abbattimento);

**Che**, per i primi indica quali misure incruente di contenimento dei fattori ecologici che sostengono determinate presenze di colombi, due fondamentali risorse: quella alimentare e quella riproduttiva (siti di nidificazione) e che ciò può essere fatto attraverso:

- il divieto di somministrazione e vendita di granaglie o altro alimento in luoghi pubblici con annesso regime sanzionatorio;  
- l'occlusione fisica all'accesso dei volatili ai siti riproduttivi all'interno di edifici pubblici e privati;

**Che** l'installazione di reti alle finestre di maglia e materiali adeguati o di filamenti multi aghi sui davanzali per impedire la posa dei volatili e quindi il rischio di veicolazione di patologie vanno considerate priorità operative;

**Che**, per quanto concerne i piani di abbattimento (punto 4.2.2 del Piano) si prevede che :”...Il ricorso esclusivo ai metodi ecologici incruenti di contenimento numerico dei colombi sopra menzionati può comportare tempi medio-lunghi prima di poter apprezzare effetti tangibili. **La rimozione di un determinato numero di esemplari attuata in affiancamento alle misure strutturali (metodi ecologici) può invece accelerare i tempi di conseguimento di un determinato obiettivo di densità sostenibile e, con ciò, permettere di apprezzare una limitazione degli impatti e dei conflitti in tempi sostanzialmente più celeri.** In questa accezione si ritiene accettabile l'affiancare alle sopra indicate azioni incruente la cattura di una frazione di colombi mediante impiego di gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare (granaglie). Il personale incaricato alle catture dovrà assicurare il controllo delle gabbie medesime affinché non si verifichino episodi di mortalità all'interno delle stesse, nonché l'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diversa dal colombo accidentalmente catturati. Come sostenuto da ISPRA non sussistono elementi ostativi, sotto i profili sia normativo, sia conservazionistico alla eventuale soppressione dei colombi catturati. Le Amministrazioni comunali dovranno comunque adoperarsi affinché venga garantito anche da terzi il rispetto delle norme vigenti in tema di soppressione e smaltimento delle carcasse...”;

**Considerato** quindi che, in ambito urbano, spetta al Comune adottare piani di controllo e di limitazione numerica, per quanto riguarda la questione igienico-sanitaria, mediante le operazioni indicate nel piano provinciale che sono

**Vista** la presenza massiccia di questi volatili testimoniata da numerose e reiterate segnalazioni/ricieste di intervento da parte di privati cittadini , con particolare riferimento al Centro Storico .

**Che** a seguito di tali richieste il Sindaco ha segnalato la problematica alla Asur Area Vasta 5 con varie comunicazioni a far data dal 11.11.2015;

**Che** l'Ente ha in merito:

-emanato ordinanza sindacale n.25/2015 relativa alle disposizioni di carattere igienico sanitarie per il contenimento della popolazione di piccioni quali divieto di

somministrazione di mangime nel perimetro urbano e misure preventive quali vari tipi di dissuasori ecologici;

- ha installato dei dissuasori ecologici nei punti dove il problema è più diffuso (campanile, palazzo comunale, plesso scolastico, sala consiliare );

**Che** in merito la polizia provinciale ha installato su alcuni immobili gabbie per cattura piccioni;

**Che**, la stessa Asur, con comunicazione protocollo n.84361 del 04.11.2016 ribadiva che il rischio di sovraffollamento della popolazione volatile comporta seri rischi per la salute umana in maniera diretta con la trasmissione di malattie infettive come la salmonellosi, tubercolosi, aviarie, toxoplasmosi, etc, oltre a costituire serio pericolo al patrimonio artistico ed edilizio ed invitava l'Amministrazione Comunale a recepire il "Piano di Controllo del Colombo o Piccione di Città (Columba livia forma domestica) 2013-2018" sopra richiamato,

**Ravvisata** la necessità ed urgenza di dare immediata attuazione delle misure previste dal Piano di Controllo Provinciale per il contenimento della popolazione del piccione domestico al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive nonché il degrado del patrimonio edilizio pubblico e privato, così come pure indicato dalla ASUR;

**Ritenuto**, allo stato attuale, di condividere le misure previste nel Piano Provinciale in ambito urbano, in particolare che **"...La rimozione di un determinato numero di esemplari attuata in affiancamento alle misure strutturali (metodi ecologici) può invece accelerare i tempi di conseguimento di un determinato obiettivo di densità sostenibile e, con ciò, permettere di apprezzare una limitazione degli impatti e dei conflitti in tempi sostanzialmente più celeri..."**;

**Che** l'attuazione dei metodi ecologici sia riferita all'intero ambito urbano, , mentre l'avvio della misura più restrittiva (piano di abbattimento selettivo) si attui esclusivamente nelle porzioni di territorio comunali nelle quali siano stati segnalati episodi di sovraffollamento con particolare riferimento al Centro Storico ;

**Che** è evidente così che le misure da adottare, considerata la complessità della problematica dovranno essere molteplici e multidisciplinari e subito messe in atto considerando l'"emergenza" al fine di limitare i danni alla salute umana ;

**Che** quanto sopra si presente notevolmente peggiorato in seguito ai sismi che hanno ripetutamente colpito il centro Italia e quindi anche il Comune di Appignano del Tronto stante le numerose case dichiarate inagibili e conseguentemente abbandonate ;

**Visto** l'art. 32 della legge n.883/1978;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

## **ORDINA**

1. Il divieto di somministrazione ai piccioni e altri volatili selvatici di cibo e graniglie, sia sul suolo pubblico che su aree private;
2. Ai proprietari di edifici, agli amministratori condominiali e a chiunque a qualsiasi titolo avente diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni di provvedere, a propria cura e spese:
  - a. Il risanamento e la periodica pulizia dei locali e degli infratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
  - b. L'apposizione di griglie o reti per la chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi per trovare riparo o luogo di nidificazione;
  - c. Di impedire la sosta abituale e permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili mediante applicazione, laddove necessario, di dissuasori ( per esempio filamenti multi aghi sui davanzali, etc...)
3. Di incaricare il Servizio di Polizia Provinciale dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno per l'attuazione del Piano di Abbattimento di cui al punto 4.2.2 del "Piano di controllo del Colombo o Piccione di Città (*Columbia livia forma domestica*) 2013-2018 " mediante la cattura di una frazione di colombi con l'impiego di gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare nelle zone del territorio comunale nelle quali sono stati segnalati episodi di sovrappollamento con particolare riferimento al Centro Storico e l'abbattimento degli esemplari anche mediante uso di carabina ad aria compressa:

## **DISPONE**

La Polizia Municipale e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asur Marche Area Vasta 5 competente sono incaricati della vigilanza e del controllo per l'applicazione della presente Ordinanza e che i contravventori siano puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

In caso di inadempimento il Comune può agire in via di autotutela tramite intervento sostitutivo con rivalsa delle spese sostenute sugli obbligati.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n. 1034 ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

La presente ordinanza viene resa pubblica alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo online del Comune di Appignano del Tronto e sul sito istituzionale del Comune [www.comune.appignanodeltronto.ap.it](http://www.comune.appignanodeltronto.ap.it) e sarà trasmessa al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asur Marche Area Vasta 5 e al Servizio di Polizia Provinciale dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno.

Copia del presente provvedimento è inoltre inviata:

- Al Corpo Forestale dello Stato – Comando di Ascoli Piceno;
- Ai Carabinieri – Comando Stazione di Appignano del Tronto (AP);

Appignano del Tronto, lì 15/04/2017

 Il Sindaco  
